COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Ercole Bottani n. 4 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261
Tel. 0423 8733 - Fax. 0423 621482
www.comune.volpago-del-montello.tv.it

ORDINANZA N. 13 DEL 05-02-2014

REGOLAMENTAZIONE DEL PASCOLO E TRANSUMANZA DI OVINI E CAPRINI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATO che in più occasioni la circolazione sul territorio comunale di armenti e greggi ha creato :

- ostacoli alla circolazione stradale;
- danni alla proprietà pubblica e privata;
- imbrattatura di strade ed aree oggetto del transito o del pascolo;

CONSIDERATO comunque stante la particolarità dell'attività di transumanza greggi e nella necessità di individuare nel corridoio un "Corridoio Verde" al fine di garantire la transumanza;

RITENUTO necessario intervenire per regolamentare il transito di armenti e greggi sul territorio comunale in modo da tutelare la proprietà pubblica e privata, la circolazione stradale, la pulizia ed il decoro del territorio creando un "corridoio verde" apposito;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 162 del 13/12/2006 che si intende con la presente abrogata;

CONSIDERATO che ai sensi degli art. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 recante il Nuovo Codice della Strada il Sindaco ha facoltà di disporre le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e greggi, nonché l'art. 184 sulla circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi;

VISTO il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 - Regolamento di Polizia Veterinaria – che identifica il Sindaco quale autorità competente in campo di Polizia veterinaria facendo rientrare tra le sue attribuzioni la disciplina del transito e del pascolo degli animali nel territorio comunale, nonché il decreto del ministero della sanità del 13/11/2000 "norme sanitarie relative all'alpeggio, alla transumanza ed al pascolo degli ovini e caprini;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs.18 giugno 2000 n. 267;

ORDINA

1. E' revocata l'ordinanza n. 162 del 13 dicembre 2006

2. E' vietato il pascolo vagante di armenti e greggi su tutto il territorio comunale, salvo il "Corridoio Verde" individuato nella planimetria allegata alla presente e previo assenso scritto del proprietario dell'area.

3. E' fatto divieto di far transitare armenti e greggi in assenza di apposita autorizzazione del Sindaco tramite il competente organo U.L.S. 8 di Asolo per gli aspetti di cui alle disposizioni normative vigenti in particolare la D.G.R. della regione Veneto n. 1002 del 05/06/2012;

4. La transumanza effettuata nel "Corridoio Verde" deve avvenire nel corso delle 24 ore dall'entrata nel territorio comunale con preavviso scritto di almeno 24 ore prima da

inoltrare al Sindaco tramite fax 0423/621482 o mail volpago@pec.comunevolpago.it

5. Il pascolo è consentito lungo il "Corridoio Verde" previo consenso scritto del proprietario del fondo (da allegare alla comunicazione di cui al punto 4) non oltre le 24 ore di pascolo per ettaro;

6. Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dall'art. 184 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada; il transito degli armenti o greggi dovrà avvenire in orari tali da creare il minor intralcio possibile alla circolazione dei veicoli;

7. Appena concluse le operazioni di transito gli interessati dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi.

AVVERTE

1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza regolano sia lo spostamento degli armenti o greggi all'interno del territorio comunale, per la pratica del pascolo vagante, sia il transito, nel territorio comunale, degli armenti o greggi condotti in transumanza;
2. L'inosservanza di quanto disposto con la presente ordinanza sarà punita, in relazione alle infrazioni riscontrate dal competente personale di vigilanza, con le sanzioni pecuniarie previste per le violazione ai regolamenti comunali, con le sanzioni di cui agli artt.5, 6, 7 e 184 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada, nonché con le sanzioni previste dal D.P.R. 08.02.1954 n. 320 - Regolamento di Polizia Veterinaria;
3. La violazione della norma contenuta nel punto n. 7 della presente ordinanza comporterà l'addebito delle spese per il ripristino dei luoghi e sarà punita con le sanzioni pecuniarie previste dal regolamento e dalle ordinanza comunali in materia di gestione dei rifiuti.

DISPONE

La presente ordinanza è portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione all'albo comunale.

La Polizia Municipale dispone gli opportuni controlli sull'osservanza delle presenti norme.
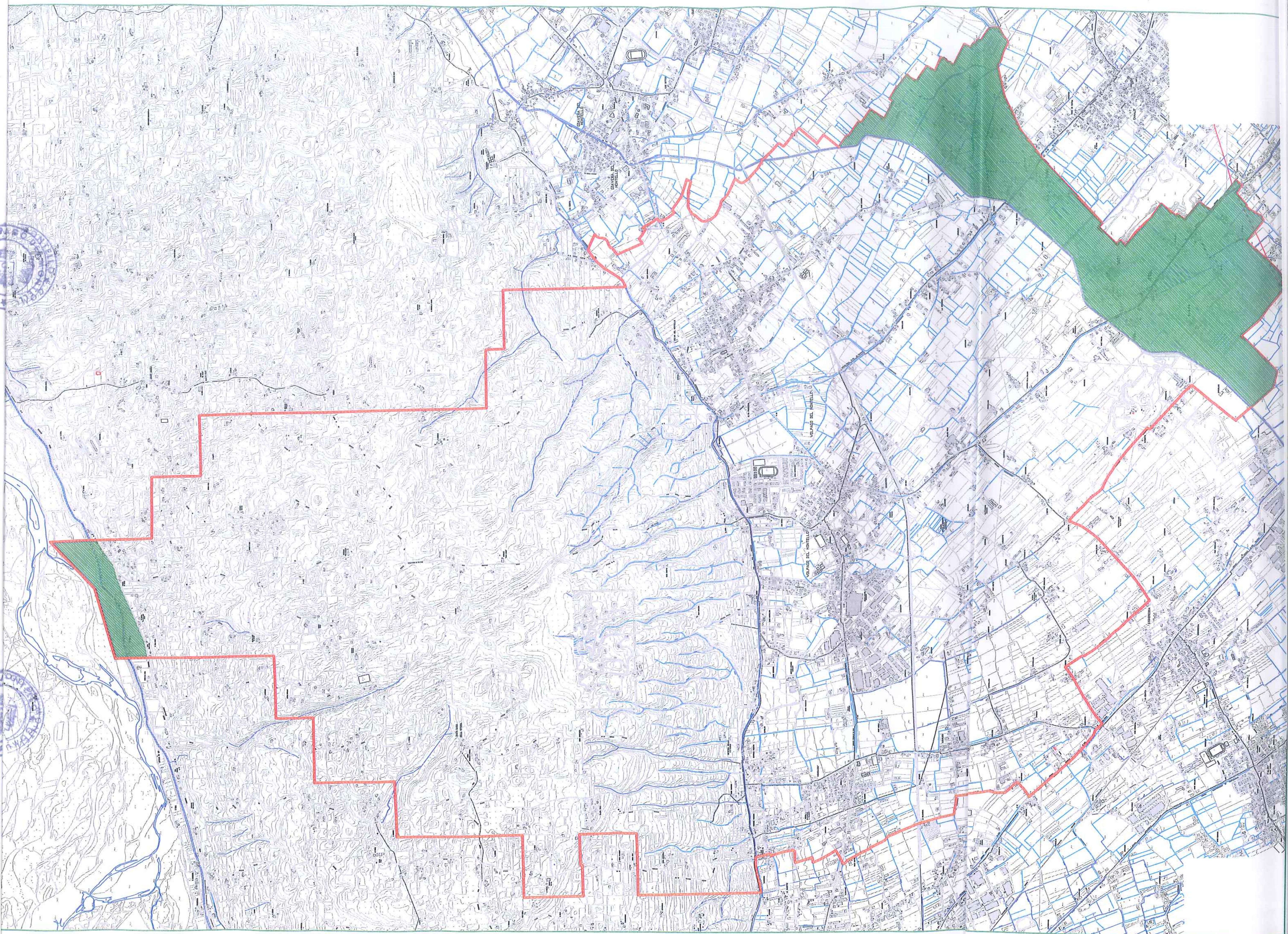
Il SINDACO
(Avv. Roberto Toffoletto)